RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Distaccamento Logistico Orvieto

Indirizzo postale: Piazza Guerrieri Gonzaga 17 - 05018 ORVIETO (TR)
PEI: distalogorvieto@smd.difesa.it PEC: distalogorvieto@postacert.difesa.it

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D'APPALTO
PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO E IGIENIZZAZIONE LOCALI P.T.16-P.T.17-P.T.18, REVISIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO ANTENNA TV DELLA CASERMA

Articolo 1
Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per ~~la fornitura/il servizio/~~i **lavori ristrutturazione, risanamento e igienizzazione dei locali P.T.16-P.T.17-P.T.18 e revisione impianto centralizzato dell'antenna tv della caserma**. In conformità a quanto stabilito in materia di Green Public Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'art. 57, co. 2 del codice dei contratti prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Articolo 2
Durata dell'appalto

L'impegno dell'Impresa decorrerà dall'affidamento per **150 giorni** solari e consecutivi e garantirà i lavori per anni uno dal momento del termine degli stessi. A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la **proroga contrattuale** per un periodo di mesi 1 (uno).

Articolo 3
Modalità di espletamento dei lavori

L'Impresa prima di formulare l'offerta sarà tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione dei lavori. Il sopralluogo all'area interessata all'appalto viene effettuato al fine di prendere visione dei lavori e valutare l'accessibilità ai luoghi di lavoro. Per l'esecuzione dei lavori è consentito il subappalto.

Articolo 4
Consegne

L'Impresa eseguirà i lavori secondo il capitolato Consip di riferimento e relative condizioni generali e le condizioni del presente capitolato tecnico.

Articolo 5
Importo complessivo dell'appalto

L'importo presunto complessivo dell'appalto è pari ad **€ 20.743,66** (iva, oneri per la sicurezza ed interferenza compresi).

Articolo 6
Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione

del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria, tramite anche l'utilizzo di appositi canali telematici.

Articolo 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'esecutore è tenuto a seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, tramite sopralluogo preliminare, verrà poi redatto il verbale di consegna dei lavori. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Codice degli Appalti d.lgs. n. 36 del 2023). Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Articolo 8

Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro

La Ditta appaltatrice dovrà nominare un rappresentante per l'appaltatrice/Direttore Tecnico sui luoghi di lavoro, il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovrà vigilare sulle condizioni di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilità di natura civile e penale nei confronti della A.D. e di terzi.

Articolo 9

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. L'impresa dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (**specifico di settore**) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 nr. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà. L'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, l'A.D. sospenderà i pagamenti all'Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente adempiuto. L'Impresa garantisce altresì i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacità e l'utilizzo di personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con l'esibizione di idonea documentazione (da allegare ai documenti di gara), attestante che nell'ultimo biennio l'impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto.

Articolo 10

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

I lavori di ristrutturazione, risanamento e igienizzazione dei locali P.T.16-P.T.17-P.T.18 e revisione impianto centralizzato dell'antenna TV della caserma saranno eseguiti al piano terra, primo piano e terrazza del secondo paino della Caserma. I locali del piano terra P.16-17-18 della Caserma "Nino Bixio" destinati ad uso ufficio e relativo disimpegno presentano pareti in stato di degrado ed un impianto elettrico da adeguare a più corretti standard di comfort ed abitabilità. Per garantire condizioni di migliore igiene, abitabilità e comfort al personale è necessario eseguire in detti locali lavori di igienizzazione, ristrutturazione e risanamento edile, al fine di rendere detti locali idonei ad adeguate condizioni di igiene ad abitabilità. I lavori di revisione dell'impianto centralizzato dell'antenna tv della caserma hanno lo scopo di ripristinare il funzionamento di n. 8 punti tv siti al piano terra e primo piano della Caserma.

Articolo 11

Tipologia dei ~~servizi~~/lavori/~~forniture~~ oggetto dell'appalto

L'obiettivo dei lavori è eseguire opere di **ristrutturazione, risanamento e igienizzazione dei locali piano terra P.T.16-P.T.17-P.T.18 e revisione impianto centralizzato dell'antenna TV della caserma**. L'intervento è finalizzato a garantire condizioni di migliore igiene, abitabilità e comfort nei locali suddetti destinati ad uso ufficio e relativo disimpegno. I lavori di revisione dell'impianto centralizzato dell'antenna tv della caserma hanno lo scopo di ripristinare il funzionamento di n. 8 punti tv siti al piano terra e primo piano della Caserma.
Gli interventi da porre in essere sono di categoria merceologica **OG1 edifici civili ed industriali.**

Articolo 12

Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva l'I.V.A. (a carico dell'Amministrazione).

Articolo 13

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
– a tutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant'altro necessario a dare il servizio ultimato a perfetta regola d'arte;
– ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro e quelli per lo spostamento e il riposizionamento a servizio ultimato di arredi presenti negli ambienti;
– alla rimozione ed il riposizionamento di attrezzature varie ove necessario;
b) l'Impresa dovrà essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita dei lavori;
c) dovrà impiegare personale di provata capacità e specializzato nei diversi campi di impiego;
d) dovrà sottoporre all'approvazione del committente mediante cataloghi/campionati i materiali occorrenti alle lavorazioni.

Accesso ai locali

L'A.D. svolgerà gli atti necessari per il rilascio al personale dell'impresa, degli appositi permessi di accesso alle aree interessate ai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta dall'impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale e dei mezzi interessati al servizio).

Capacità delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, l'Impresa impiegherà personale assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacità, altamente specializzato nello specifico campo di impiego – dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nell'ultimo biennio l'Impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto ed a ciò autorizzato secondo la normativa vigente. L'Impresa dovrà provvedere direttamente ed a proprio carico al servizio dei DPI e DPC necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall'Ente Appaltante, indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall'A.D.

L'Impresa inoltre:

- rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e garantisce che il lavoro venga svolto a regola d'arte secondo la vigente normativa e i dettami del capitolato, si impegna a fornire apposta dichiarazione di svolgimento dei lavori a regola d'arte e le relative certificazioni dei materiali installati e dei lavori effettuati sulle basi della vigente normativa;
- è tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresì si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia venuta a conoscenza;
- è responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali obblighi. L'Amministrazione della Difesa è indenne e sollevata da ogni responsabilità;
- è obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi;

- dovrà sottoporre all'approvazione del committente mediante cataloghi/campionati, i materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

Codice comportamentale

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento e, segnatamente, del corrispondente *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa* [1]. La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara tecnico (per le violazioni valutate lievi e in quanto applicabili) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012. Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

Articolo 14
Disposizioni in materia di sicurezza

Tutte le prestazioni, previste nell'appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. La Stazione appaltante è titolare della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, a sensi dell'art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. a predispone ed aggiorna le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), anche in base alle attività degli utenti interni e delle attività di gestione e manutenzione dell'Appaltatore. L'Appaltatore provvede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi dell'art.7, comma 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all'art.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza e al suo aggiornamento. Il Responsabile della Sicurezza dell'Appaltatore è responsabile dell'applicazione e del rispetto delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze dell'Appaltatore medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio delle attività oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa documentazione. La Stazione appaltante promuove la collaborazione e il coordinamento con l'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto a sensi dell'art.7, comma 3, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore. Il responsabile della sicurezza dell'Appaltatore, attraverso una attività di coordinamento con il responsabile della sicurezza della stazione appaltante, dovrà collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi a sensi art.7, comma 3, d.lgs.81/2008 e s.m.i.. I subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza delle procedure di sicurezza ex art.7, comma 1, lett. b), d.lgs 81/2008 e s.m.i. predisposte dalla Stazione appaltante e del piano delle misure di sicurezza a sensi dell'art.7, comma 2, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposto dall'Appaltatore e a fornire all'Appaltatore medesimo il proprio piano delle misure di sicurezza a sensi dell'art.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all'art.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le attività di propria competenza (subappaltatori) e il piano complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza a sensi dell'art.7, comma 2, d.lgs.81/2008 e s.m.i. (lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti. In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui ai commi precedenti non sarà consentito l'inizio delle rispettive attività. L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, a sensi dell'art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento per l'esecuzione dei servizi da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell'attività dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi. Si precisa inoltre che è fatto obbligo all'Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare scrupolosamente le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs.81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), messo a disposizione dall'A.D per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d'appalto. L'Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata all'A.D.. L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio dei lavori se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e

[1] URL: http://www.difesa.it/SGD DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod_Comp_Finale.pdf.

opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto. Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sulla base della Determinazione n. 3 emanata in data 5 marzo 2008 dall'Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla sicurezza dell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, la Ditta all'atto dell'aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza) / PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza). Tale documento dovrà essere integrato da un verbale di coordinamento ed un DUVRI che saranno redatti dall'A.D., prima di dare inizio all'esecuzione contrattuale, a cura dei lavori di Prevenzione e Protezione dell'A.D. di concerto con il rappresentate della Ditta che esegue il servizio per descrivere puntualmente le situazioni di interferenza con riferimento alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali del DILOG ove verranno svolti i servizi oggetto del presente atto.

Articolo 15

Raccolta e smaltimento rifiuti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici e delle concessioni", dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 e dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000, dal D.Lgs. n. 152/2006 a cura e spese della Ditta Appaltatrice.

Articolo 16

Interventi straordinari

La necessità di tali interventi, potrà anche essere segnalata alla o anche dalla Ditta Appaltatrice, che a tal fine è tenuta a presentare apposito preventivo particolareggiato. L'A.D. si riserva la facoltà di analizzare tale preventivo, approvarlo o affidare i servizi a terzi sia per quanto riguarda i materiali che la manodopera.

Articolo 17

Materiale di consumo ed attrezzature

Fa carico all'Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e l'attrezzatura per eseguire sulle apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie per una efficiente manutenzione ed assistenza tecnica. Fa inoltre carico all'Impresa la fornitura di materiali di minuto mantenimento quali lampade spia, fusibili, lubrificanti, guarnizioni, solventi per la pulizia, piccole parti di ricambio, componentistica, minuteria e/o soggetti ad usura.

Articolo 18

Vigilanza e controlli

L'appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture", al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare). L'Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari in aggiunta alla vigilanza esercitata. Detti controlli riguarderanno ogni singola fase dalle prestazioni allo scopo di verificare la corretta esecuzione della prestazione contrattuale prevista e se necessario introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. Il controllo sulla fatturazione e sulla adeguatezza/conformità e corretta esecuzione dei lavori per il solo scopo dell'A.D. viene effettuato con la predisposizione della dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori a cura del DEC e visto del Comandante del DILOG. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l'indicazione dell'esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Articolo 19

Verifica di conformità

//////////////////////

Articolo 20

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 22

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Articolo 23

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 24

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 25

Variazioni entro il 20%

//////////////////////

Articolo 26

Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o dei lavori, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 27

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 28

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno un anno dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi. Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 10 giorni dalla richiesta. L'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita dei lavori e dovrà rispondere per un periodo **di anni uno,** a qualsiasi deterioramento o difetto imputabile a carenze di esecuzione e/o a difetti di materiali che dovessero verificarsi e non riscontrabili immediatamente in sede di accertamento di regolare esecuzione.

Articolo 29

Pagamento delle fatture

La fattura dovrà essere emessa nell'anno 2027 da codesta impresa unicamente dalla data di ricezione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla corretta esecuzione dei lavori. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della **fornitura**/**servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione dei lavori. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario

o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Articolo 30
Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

//////////////////////

Articolo 31
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

//////////////////////

Articolo 32
Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Articolo 34
Norme regolanti il ~~servizio/fornitura~~/lavoro

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle normative CEI ed UNI e delle seguenti norme:

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011;
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche;
- D.P.R. n. 49 del 13/03/2013, "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari";
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163);
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2024-2026;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

- D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 “T.U. Regolamento Ordinamento Militare”;
- D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l’obbligo del ricorso al MEPA;
- circolare n. MD/GGEN/05/21552/21/104/05 del 19/12/2005 di GENIODIFE;
- **capitolato CONSIP mepa lavori OG1 edifici civili ed industriali**

Nonché di tutte le norme di legge specifiche attualmente in vigore, relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche di che trattasi.

Articolo 35
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L’Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione dei lavori. Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 36
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di **Terni**. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA
Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione
Ten. Col. f. RS Amedeo MARCHEGIANO

IL CAPO SEZIONE SERVIZI GENERALI
Direttore dell’esecuzione contrattuale
1° Lgt. Gianluca BATTILANI

Per accettazione la Ditta:

_____

IL COMANDANTE
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Responsabile unico del progetto
Responsabile della fase di affidamento
Ten. Col. f. (b.) RS Alessandro CECCI